

**Tribunale penale di Roma G.M. IV Sezione penale, sentenza n. 112/20 del  
9/01/2020 (depositata il 13/01/2020)**

**Tribunale penale Giudice Monocratico, riforma in senso assolutorio, per  
particolare tenuità del fatto (art. 530 co. 3 c.p.p)**

*La condotta di un soggetto sottoposto a giudizio penale per violenza e minaccia nei confronti del personale di P.S. (art. 336 c.p.) sebbene violenta, quando non è caratterizzata da particolare invasività e non è reiterata nel tempo, e non impedisce ai pubblici ufficiali di compiere gli atti del proprio ufficio, rientra nella particolare tenuità del fatto, introdotto dall'art. 131 bis c.p. di conseguenza l'imputato deve essere assolto ai sensi dell'art. 530, n. 3 c.p.p..*

**FATTO**

Due assistenti di P.S. sono intervenuti presso un'abitazione privata, in seguito ad una chiamata da parte del compagno separato della figlia di una signora, che lamentava di non aver potuto vedere il figlio.

Giunti sul posto gli operanti hanno constatato che la mamma ed il figlio non erano in casa, hanno contattato telefonicamente la signora chiedendole di rientrare in casa. Nel frattempo è nata una discussione, in strada, tra il soggetto che aveva chiesto l'intervento e la mamma della sua ex compagna e gli operanti hanno chiesto loro i documenti. La signora che in quel momento ne era sprovvista ha chiesto spiegazioni in ordine a tale richiesta, e gli agenti, con insistenza, hanno continuato nelle loro richieste informando la signora che in caso contrario l'avrebbero condotta in ufficio per la sua identificazione. Per le modalità delle richieste *la signora, di una certa età, si è sentita male ed è stato necessario chiamare l'ambulanza. Ha assistito alla scena l'imputato che è accorso in difesa della signora, ha accusato gli operanti di star commettendo un abuso, che li avrebbe denunciati e li ha spinti per allontanarli dalla signora in difficoltà.* Poco dopo è arrivata la compagna di colui che ha chiesto l'intervento e la situazione si è tranquillizzata. Gli agenti intervenuti, tuttavia, hanno presentato la loro relazione di servizio asserendo di avere subito violenza e minacce

da parte dell'imputato e l'hanno deferito all'Autorità Giudiziaria per violenza e minaccia continuata ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 336 c.p..

Il P.M. acquisita la notizia di reato, senza svolgere alcuna attività di indagine, ha emesso il decreto di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p..

La difesa dell'imputato ha svolto attività difensive, ai sensi degli artt. 391 ter e 392 bis, con l'audizione dei testi presenti ai fatti e, all'esito, ha richiesto l'archiviazione del procedimento.

La Procura ha richiesto il decreto di citazione diretta a giudizio.

Durante il processo è stato escusso uno dei due agenti di P.S., dopo vari rinvii per mancata presentazione degli operanti e, all'esito il G.M., acquisite le investigazioni difensive, ha emesso la sentenza in commento.

## **DIRITTO**

La sentenza in esame involge l'istituto della **particolare tenuità del fatto** previsto dall'art. 131-bis c.p., introdotto dal D.Lgs 16.3.2015 n. 28, che ha inteso delineare una causa di non punibilità rispondente alla concezione gradualistica del reato e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità del diritto penale.

Essa si segnala per la sua originalità e per la ricostruzione della vicenda, infatti sebbene l'imputazione riguardasse la violazione dell'art. 336 c.p. (violenza e minaccia ad un pubblico ufficiale che non rientrerebbe nella previsione della particolare tenuità) il Giudice ha ritenuto che nella fattispecie, la condotta dell'imputato non ha impedito il compimento dell'atto di ufficio, che è stato portato a termine, di conseguenza la condotta è stata scriminata.

Secondo quanto previsto dall'art. 131-bis, comma 1, c.p.: *nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.*

Evidente il **fondamento giuridico** dell'istituto il quale mira ad attuare una deflazione dei procedimenti penali in corso, nel rispetto dei *principi fondamentali di offensività, sussidiarietà e proporzionalità*, posto che la norma mira ad escludere la punibilità in ordine a fattispecie che, astrattamente, ben configurano ipotesi di reato ma che, in concreto, sono espressione di un minimo grado di offensività.

Si tratta, infatti, di una causa di non punibilità che lascia presupporre la commissione di un reato ma che è legata a valutazioni di opportunità.

**NATURA GIURIDICA DELL'ISTITUTO:** Sulla **natura giuridica** dell'istituto non vi era, inizialmente, concordanza di vedute. Una prima impostazione riteneva, infatti, che si trattasse di una condizione dell'azione penale mentre altra parte della dottrina, secondo una visione sostanziale, riteneva che l'art 131-bis rappresentasse una **causa di non punibilità**. Quest'ultima tesi è quella comunemente accolta dalla giurisprudenza di legittimità che ne ha affermato, in sostanza, la natura sostanziale.

L'applicazione della norma, però, prevede che il giudice proceda ad un accertamento sulla commissione del fatto e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in quanto, dall'applicazione della misura in oggetto, possono discendere effetti diversi.

Infatti, come disposto dall'art. 651-bis c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento, pronunciata per la particolare tenuità in seguito al dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale, in tal modo non escludendo a priori la possibilità per la parte che ha subito il reato di ottenere una soddisfazione delle proprie pretese in ambito civilistico.

E' evidente che, quando la particolare tenuità del fatto venga dichiarata prima del dibattimento, nella fase investigativa che si chiude con la richiesta di archiviazione, non essendovi un accertamento definitivo, la persona offesa dovrà agire in un separato ed autonomo giudizio civile per il risarcimento del danno.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE: la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ricorre solo qualora siano rispettati alcuni presupposti: 1) la commissione di un reato per il quale sia prevista la pena edittale detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni; 2) l'assenza di elementi incompatibili con la tenuità del fatto, come, ad esempio, il fatto che l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta abbia cagionato, o dalla medesima siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona (cfr. art. 131-bis, comma 4).

A seguito delle modifiche operate dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. 14.6.2019 n. 53, l'offesa non può qualificarsi di particolare tenuità neanche quando si proceda per delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni e sei mesi, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei caso di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p., quando il reato sia commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

La valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto e, quindi, circa la non punibilità del fatto, è rimessa al potere discrezionale del giudice il quale dovrà verificare se l'offesa possa dirsi particolarmente tenue e se il comportamento sia non abituale.

L'istituto trova applicazione nei giudizi dinanzi al giudice ordinario e, ad avviso della giurisprudenza prevalente anche in quelli di competenza del Giudice di Pace penale, seppure diversi sono i presupposti come ha chiarito la Corte Costituzionale 16/05/2019, n.120 (sia per i reati di competenza del tribunale, sia per quelli di competenza del giudice di pace, rileva comunque la particolare tenuità del fatto; ma i presupposti della non punibilità, nell'un caso, e della non procedibilità dell'azione penale, nell'altro, non sono pienamente sovrapponibili, ma segnano la differenza tra i due istituti) ed è applicabile anche al **delitto tentato**, sempre che sia accertata l'esiguità dell'offesa nel caso in cui il reato non è stato consumato.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto anche i **reati di pericolo**, poichè, anche in queste ipotesi, il principio di offensività permette di individuare una offesa, anche minima, all'interesse giuridicamente tutelato.

PRESUPPOSTI: Il primo limite da osservare per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto è dal ricercare nella *pena della reclusione per reati, consumati o tentati, non superiore a cinque anni o pena pecuniaria, da sola o congiunta a quella detentiva, che non superi tale limite secondo i meccanismi di ragguglio contemplati dall'art. 135 c.p.*

Nel caso di reati circostanziati, ai fini della determinazione della pena, secondo quanto disposto dall'art. 131-bis, comma 4, c.p., non vanno considerate le circostanze comuni ma solo quelle per le quali la legge stabilisca una specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Oltre al rispetto dei limiti edittali sopra precisati, la possibilità di applicare la particolare tenuità del fatto è, altresì, subordinata alla esistenza di una *offesa particolarmente lieve*, sempre con riguardo alle modalità del fatto e all'entità del danno o del pericolo conseguenti, oltre che alla non abitualità del comportamento.

Il tutto è specificato dall'art. 131-bis, comma 3, secondo il quale il comportamento è da ritenere “abituale” nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

Appare del tutto evidente che, al fine di individuare la particolare tenuità dell'offesa si debba avere riguardo alla estrinsecazione concreta della condotta, di talché l'istituto risulta applicabile a qualsiasi reato che rientri nei parametri contemplati dall'art. 133 c.p., ovvero: 1) la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione (art. 133, comma 1, n. 1); 2) l'esiguità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa da reato (art. 133, comma 1, n. 2); 3) l'intensità del dolo o il grado della colpa (art. 133, comma 1, n. 3).

E' evidente che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. non può essere applicata, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.

Ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto dove la commissione di un reato sia stata funzionale alla realizzazione di un altro ovvero, comunque, si sia inserita in una serie causale il cui sbocco sia il determinarsi di altri illeciti, nella valutazione sulla gravità del fatto bisogna tenere conto anche degli eventuali **reati connessi**, anche se prescritti.

TEMPI E MODALITA' DI APPLICAZIONE: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., è rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio e può dare luogo ad una pluralità di provvedimenti, tra cui il provvedimento di archiviazione (art. 411 c.p.p.), la sentenza di non luogo a procedere (art. 420 c.p.p.), il proscioglimento predibattimentale (art. 469 c.p.p.), nonché la sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.).

Alla sua pronunzia può procedersi sia nel corso delle indagini preliminari, laddove il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza o decreto di archiviazione su richiesta del pubblico ministero, sia dopo l'esercizio dell'azione penale, nel qual caso provvede con sentenza il giudice.

La causa di non punibilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento, per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, secondo quanto prescrive l'art. 129 c.p.p.. Mentre non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.

D.ssa Ilaria Mariateresa Russillo

avv. Gerardo Russillo